

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 26 febbraio 2014****LAV14092****SLM****Oggetto: apprendistato professionalizzante. Linee guida formazione di base e trasversale**

La Conferenza Stato Regioni ha approvato le linee guida in materia di apprendistato professionalizzante (in allegato), come da rinvio operato dall'art. 2, comma 2 del d.l. n. 76/2003.

I temi affrontati riguardano:

- l'offerta formativa pubblica (durata, contenuti e modalità di realizzazione)
- il piano formativo individuale
- la registrazione della formazione
- la disciplina per le aziende multilocalizzate.

Riguardo l'offerta formativa pubblica, viene stabilito che il 50% delle risorse ripartite annualmente dal Ministero del Lavoro dovranno essere utilizzate per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Laddove le risorse siano esaurite, in riferimento al periodo di indisponibilità, le amministrazioni regionali ne daranno comunicazione anche alle DTL, quale causa esimente per le imprese dall'obbligo della formazione di base e trasversale.

La formazione di base e trasversale, infatti, è obbligatoria in presenza del finanziamento regionale ovvero se definita tale dalla disciplina contrattuale di riferimento.

Inoltre, viene stabilito che la durata e i contenuti della formazione pubblica siano graduati in ragione del titolo di studio in possesso dell'apprendista.

Più in particolare:

- 120 ore per chi sia privo di titolo di studio ovvero abbia solo licenza elementare e/o secondaria di I grado;
- 80 ore per chi abbia diploma di scuola secondaria di II grado o abbia una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per chi sia in possesso di laurea o titolo equivalente.

Tale durata è ulteriormente ridotta per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti, uno o più moduli formativi.

Si specifica che la formazione di base e trasversale dovrebbe realizzarsi, di norma, nella fase iniziale del contratto.

Vengono poi indicate le competenze da acquisire tramite la formazione di base e trasversale (ad esempio, formazione generale in materia di salute e sicurezza, organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, competenza digitale, etc.).

Nel caso in cui l'azienda decida di non avvalersi dell'offerta formativa pubblica e di erogare direttamente la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali, dovrà disporre di standard minimi (luoghi idonei e risorse umane con adeguate capacità e competenze)

In tema di Piano Formativo Individuale, riprendendo quanto espresso dalla legge, le linee guida ribadiscono che esso sia obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione tecnico professionale.

Sulla registrazione della formazione, il testo prevede che l'azienda sia tenuta a registrare sul libretto formativo la formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita. In mancanza del libretto formativo, la registrazione avviene su un documento che abbia i contenuti minimi del modello di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 10 ottobre 2005 e che indicherà le informazioni personali dell'apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Per quanto riguarda le imprese multilocalizzate, esse possono adottare la disciplina della Regione ove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle linee guida, possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno le sedi operative.

Le disposizioni dovranno essere recepite entro 6 mesi dalle Regioni e Province autonome.

E' prevista, inoltre, la costituzione di un apposito gruppo tecnico di lavoro che si occupi, tra le altre cose, di definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni.

Vengono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Cordiali saluti